REGOLAMENTO (CEE) N. 948/70 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1970

che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

considerando che le definizioni di una parte dei prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 possono essere applicate soltanto a prodotti ottenuti nella Comunità ; che è pertanto necessario definire i corrispondenti prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che le definizioni dei prodotti originari dei paesi terzi, che formano oggetto del presente regolamento, devono, per quanto possibile, avvicinarsi alle definizioni dei prodotti comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento concerne i prodotti originari dei paesi terzi.

Articolo 2

Si intende per :

Mosto di uve concentrato : il mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, ed in modo che la massa volumetrica a 20 °C non sia inferiore a 1,240.

Vino liquoroso : il prodotto

— avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17°5 nonché una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, a

— ottenuto da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino

  — mediante congelazione o

  — mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino.

Vino spumante : il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5,

— ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino

— caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere.

Vino spumante gassificato : il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5,

— ottenuto da vino

— caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas

— e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere.

Vino frizzante : il vino avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5,

— contenente naturalmente anidride carbonica, dopo la prima o la seconda fermentazione alcolica

— e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 atmosfere.

Vino frizzante gassificato : il vino avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8°5,

— contenente anidride carbonica aggiunta totalmente o parzialmente

— e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 atmosfere.

Articolo 3

1. All'atto della loro importazione, i prodotti di cui all'articolo 2 sono accompagnati, ove necessario, da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, dal quale risulti che detti prodotti sono conformi a taluni requisiti,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

corrispondenti ai requisiti applicabili ai prodotti comunitari.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, i requisiti di cui al paragrafo precedente, sono stabiliti, per ciascun prodotto, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1).

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 maggio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.